



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 2666 Prot. n. 54477

Data 1° aprile 2020

Titolo I Classe 3

UOR AFNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n. 3;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09 aprile 2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 990 del 18.04.2019 "Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 - Cause di incompatibilità";
VISTO IL D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 23 e del 31 marzo 2020, in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, in adempimento alle disposizioni di cui al D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha introdotto parziali modifiche agli Articoli 16 e 24 della Legge 240/2010;

DECRETA

ART. 1

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, emanato con D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 così come modificato con i DD.RR. nn. 3134/AG del 03.12.2012, 2934/AG del 04.11.2013, 1336/SAGNI del 05.05.2014, 3452/SAGNI del 13.10.2014, 2012/SAGNI del 30.04.2015, 3397 del 29.07.2016, 3324 del 15.06.2017, 9389 del 21.12.2018 e 3984 del 29.05.2019, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche e gli aggiornamenti apportate al testo regolamentare sono segnate in ***grassetto corsivo***.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA
FASCIA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE 240/2010**

INDICE

Titolo I “Principi generali”

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

ART. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

ART. 3 - Richieste delle Strutture

Titolo II “Chiamata di professori di I e II fascia all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010”

ART. 4 - Procedura selettiva

ART. 5 - Commissione giudicatrice

ART. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

ART. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

ART. 8 - Termine del procedimento

ART. 9 - Chiamate dei candidati

Titolo III “Chiamata nel ruolo di professore associato all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 - comma 5 Legge n. 240/2010”

ART. 10 - Modalità di svolgimento della procedura

Titolo IV “Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia all’esito di procedura valutativa (art. 24 - comma 6 Legge n. 240/2010)”

ART. 11 - Modalità di svolgimento della procedura

Titolo V “Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell’art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni”

ART. 12 - Chiamata diretta o per chiara fama

ART. 13 - Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

Titolo VI “Disposizioni finali”

ART. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

**Titolo I
Principi generali**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 09 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Comunità Europea n. 251 dell’11.03.2015, del Codice etico del Politecnico di Milano e del Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

- 1) Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l’attribuzione ai Dipartimenti.

Il Direttore del Dipartimento entro 6 mesi dalla data della seduta del Consiglio di amministrazione comunica al Rettore la programmazione triennale del Dipartimento. Tale programmazione non è vincolante.

- 2) Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18 - comma 4 - della Legge 240/10, sarà vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Milano
- 3) Nell'ambito della programmazione triennale il Senato accademico può, fino al 31.12.2019, destinare annualmente fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo a procedure valutative per la chiamata nel ruolo di professore I e II fascia di cui all'art. 24 - comma 6 della Legge n. 240/2010, definendo anche il numero massimo di procedure attivabili in ciascun Dipartimento.

Art. 3

Richieste delle Strutture

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia.
- 2) La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - comma 1 della Legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 6 della Legge 240/2010;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1 - comma 9 della Legge 230/2005, e successive modificazioni.
- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la modalità di copertura finanziaria della posizione che, in caso di autofinanziamento, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
 - c) il settore concorsuale, di cui al DM 855/2015 per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
 - f) gli standard qualitativi, di cui al DM 04.08.2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;
 - g) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
 - h) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Titolo II

Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010

Art. 4

Procedura selettiva

- 1) La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e **pubblicizzato** su quelli del **Ministero dell'Università e della Ricerca** e

dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

- 2) Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3) Nel bando devono essere specificati:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale di cui al DM 855/2015, per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo Art. 7 del presente Regolamento;
 - l) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
 - n) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Art. 5

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere da:
 - a) un professore ordinario del Politecnico di Milano o, eventualmente, di altro Ateneo nazionale inquadrato nel settore concorsuale oggetto del bando;
 - b) due docenti di posizione accademica corrispondente a quella di professore ordinario, ai sensi del DM 01.09.2016, n. 662, in servizio presso Atenei stranieri, individuati tra docenti di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito scientifico oggetto del bando.
- 2) Non possono far parte della Commissione:
 - a) i professori che siano componenti in carica della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e fascia della sessione di riferimento;
 - b) i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
 - c) i professori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale oppure che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati.
 - d) i professori che siano già stati componenti, nello stesso anno solare, di 2 Commissioni locali del Politecnico di Milano relative **a procedure della medesima tipologia**.
- 3) Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
- 4) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
- 5) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla

Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

- 6) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
- 7) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
- 8) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano dei colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 6

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Al procedimento possono essere ammessi:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al DM del 01.09.2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
- 2) Non possono accedere al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a) del curriculum;
 - b) delle pubblicazioni scientifiche;
 - c) dell'attività didattica.
- 2) I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale in lingua inglese.
- 3) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4) Le Commissioni, nella prima riunione, fissano i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione, tenendo conto dell'impegno didattico e scientifico indicato nel bando.
Nella stessa riunione le Commissioni fissano altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non sarà possibile essere inseriti in graduatoria.
- 5) Le Commissioni, facendo riferimento alle tematiche del profilo del bando e alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, si avvarranno dei seguenti criteri:
 - a) qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
 - b) attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
 - d) (ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla

- creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
- 6) Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca costituisce titolo preferenziale. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
 - 7) La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Milano.

Art. 8

Termine del procedimento

- 1) Le Commissioni concludono i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di tre mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- 3) Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
- 4) Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.
- 5) Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9

Chiamate dei candidati

- 1) All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione, oppure decide di non procedere alla chiamata, motivando opportunamente la decisione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
- 2) Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione, seguirà il decreto direttoriale di nomina con la data della presa di servizio.
- 3) Entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
- 4) Trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
- 5) Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e

- 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
- 6) Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 - comma 1 - lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.

Titolo III

Chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 - comma 5 Legge n. 240/2010

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura

- 1) Il titolare del contratto, a seguito del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, può chiedere al Dipartimento l'avvio della procedura di cui all'art.24 - comma 5 della legge 240/2010.
- 2) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal DM 04.08.2011, n. 344.
- 3) Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato di cui all'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010, valuta, nel terzo anno del contratto stipulato ai sensi del medesimo art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge 240/2010, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della già citata Legge 240/2010.
- 4) Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento:
 - a) dichiara l'esigenza didattica e scientifica di attivare una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010;
 - b) integra la disponibilità della copertura finanziaria qualora necessario;
 - c) designa, garantendo di norma una equilibrata rappresentanza di genere, i componenti che faranno parte della Commissione, composta da tre professori di **I e II** fascia anche esterni all'Ateneo **afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662**. I componenti designati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.
- 5) Il Rettore nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) L'Amministrazione provvede a richiedere all'interessato la documentazione utile per la valutazione (ivi compresa la relazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio di validità del contratto) e a consegnarla alla Commissione Giudicatrice.
- 7) La Commissione dovrà concludere la propria valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 04.08.2011, n. 344 e fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo, il verbale inerente l'adeguatezza scientifico-didattica dei candidati. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 8) L'Amministrazione predispone il decreto rettorale di approvazione atti che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.
- 9) Il Consiglio di Dipartimento, in caso di valutazione positiva, propone la chiamata, in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, al Consiglio di amministrazione.
- 10) Il Consiglio di amministrazione autorizza la chiamata nella seduta che si svolgerà, al massimo, nel mese precedente alla scadenza del contratto di tipo b).
- 11) La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b) della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.

Titolo IV
Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia all'esito di procedura valutativa
(art. 24 - comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11

Modalità di svolgimento della procedura

- 1) In via transitoria e fino al 31.12.2021, nei limiti previsti dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, un Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, sentita la Scuola di riferimento, può valutare i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010.**
- 2) Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di prima fascia per le proposte di chiamata di professori di prima fascia, e ai professori di prima e di seconda fascia per le proposte di chiamate di professori di seconda fascia, e con voto favorevole della maggioranza assoluta, *delibera l'attivazione della procedura valutativa e designa i componenti che faranno parte della Commissione.***
- 3) La delibera di attivazione deve indicare:**
 - a) il numero dei posti e la fascia per i quali viene attivata la procedura;*
 - b) la modalità di copertura finanziaria della posizione che, in caso di autofinanziamento, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;*
 - c) il settore concorsuale, di cui al DM 855/2015, per il quale viene richiesto il posto;*
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;*
 - e) il profilo scientifico e didattico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie;*
 - f) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12.*
- 4) L'avviso della procedura valutativa, emanato dal Rettore, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine, di almeno 15 giorni, per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.**
- 5) Alle procedure valutative di I fascia possono partecipare i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.**

Alle procedure valutative di II fascia possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I o II fascia per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.

Il Rettore, scaduti i termini di presentazione delle domande, nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori, anche esterni all'Ateneo.**

Per le procedure valutative di I fascia possono far parte della Commissione i professori di I fascia afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662.

Per le procedure valutative di II fascia possono far parte della Commissione i professori di I e II fascia afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n. 662.

I componenti designati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento.

Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
- 7) Le Commissioni, facendo riferimento al profilo scientifico e didattico indicato dal**

Dipartimento, si avvarranno dei seguenti criteri:

- a) **qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;**
 - b) **attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;**
 - c) **responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;**
 - d) **(ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.**
- 8) **La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione, seleziona per ciascun posto, a maggioranza dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata attivata la procedura.**
La Commissione dovrà concludere la propria valutazione entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo e, al termine dei lavori, consegnare i relativi verbali all'Amministrazione.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 9) **L'Amministrazione predispone il decreto rettorale di approvazione atti che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.**
- 10) **Il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata *del candidato o dei candidati selezionati dalla Commissione* in seduta ristretta ai professori di prima fascia per le proposte di chiamata di professori di prima fascia, e ai professori di prima e di seconda fascia per le proposte di chiamate di professori di seconda fascia, al Consiglio di amministrazione.**
- 11) **La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b) della Legge 240/2010 eventualmente intervenute.**

Titolo V

Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

Art. 12

Chiamata diretta o per chiara fama

- 1) **La copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:**
 - a) **studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente, secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in istituzioni universitarie o di ricerca estere;**
 - b) **studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal *Ministero dell'Università e della Ricerca*, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;**
 - c) **studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con appositi decreti ministeriali.**
- 2) **La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei**

professori di II fascia.

- 3) I Consigli di Dipartimento possono proporre al Consiglio di amministrazione altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 13

Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

- 1) Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
- 2) Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al **Ministero dell'Università e della Ricerca** per quanto di sua competenza.
- 3) Il Rettore, ricevuta l'autorizzazione ministeriale:
 - a) informa i candidati invitandoli a concordare la presa servizio con il competente Ufficio dell'Amministrazione;
 - b) dispone con proprio decreto:
 - I. per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
 - II. per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 14

Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° **aprile 2020** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale